



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

D E L I B E R A N. 01/02/11°

OGGETTO: Art. 14 comma 10 D.L. 95/2012.

I L C O C E R

V I S T O

che il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ha previsto - a suo tempo - il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato;

TENUTO CONTO

che l'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recentemente assorbito dall'art. 2142 del D.L.vo 66/2010, ha sancito che il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal *Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339*, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e per la Funzione Pubblica;

CONSIDERATO

che il decreto 18 aprile 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica ha, di conseguenza, definito le modalità e le procedure di transito nelle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare, secondo quanto previsto dall'art 14, comma 5, della legge n. 266/99;

CONSIDERATO

altresì che il provvedimento n. 0103332 datato 16.12.2010 del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del MEF, sollecitato peraltro da

questo Consiglio, ha ottimizzato le citate procedure di transito e le ha rese notevolmente più agevoli;

PRESO ATTO

che l'art. 14 comma 10 del D.L. 95/2012 ha previsto che *"sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266/99. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto"*;

VALUTATO

che la portata della citata norma snatura i principi e le finalità di tutela del personale del Corpo colpito da infortuni o gravi patologie derivanti anche da cause di servizio, sanciti con le varie norme che si sono succedute nel tempo, nonché crea una sostanziale sperequazione, con le forze di polizia ad ordinamento civile, per le quali continuano ad essere vigenti i precetti che tutelano il personale riformato poiché non più idoneo al servizio d'istituto;

VALUTATO

altresì che la scelta del Governo volta a congelare, con l'art. 14 comma 10 del D.L. 95/2012, una norma che tutela gli appartenenti al Corpo che abbiano subito infortuni o siano stati colpiti da gravi patologie - anche dipendenti da causa di servizio - non sembra ottenere significativi risparmi di spesa,

D E L I B E R A

di chiedere al Comandante Generale di:

- intraprendere ogni utile iniziativa affinché la norma in oggetto, prevista dal D.L. 95/2012, venga espunta totalmente dal provvedimento, in fase di conversione in legge;
- interessare, della problematica evidenziata, il Ministro dell'Economia e delle Finanze affinché scongiuri il congelamento dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 recentemente assorbito dall'art. 2142 del D.L.Vo 66/2010 "Transito ai ruoli civili per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare".

La presente delibera, approvata all'unanimità (11 votanti) in data 24 luglio 2012, viene inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO
(Lgt. Salvatore Trinx)

IL PRESIDENTE DEL COCER
(Gen.B. Bruno Bartoloni)